



## Settore Ambiente e Energia

Ufficio Unico dei Comuni di Monza e di Barlassina per la gestione associata e coordinata delle funzioni per l'affidamento dei servizi di smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani

COMUNE DI MONZA Protocollo Generale	
09 SET 2016	
N°.	131205
CL.	4-6-10
FASC.	1

### CAPITOLATO SPECIALE

**OGGETTO: SERVIZIO DI CESSIONE DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN VETRO PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CER 15.01.07- CER 20.02.01) - COMUNE DI MONZA E COMUNE DI BARLASSINA. GENNAIO 2017/MARZO 2019 CON OPZIONE DI RINNOVO DI ULTERIORI 12 MESI.**

#### **ART. 1. PREMESSE E DEFINIZIONE DEL BISOGNO**

I Comuni di Monza e di Barlassina eseguono il servizio di gestione rifiuti ed igiene urbana sull'intero territorio comunale e hanno costituito un ufficio unico per la gestione associata e coordinata delle funzioni in materia di affidamento dei servizi e delle forniture necessarie al conferimento dei rifiuti presso siti di smaltimento, riciclo, riuso o recupero.

Il Comune di Monza e il Comune di Barlassina gestiscono la raccolta differenziata porta a porta degli imballaggi in vetro e presso le rispettive piattaforme ecologiche.

Non avendo in disponibilità una piattaforma di ritiro per il Convenzionamento diretto con COREVE, i Comuni intendono cedere a titolo oneroso all'aggiudicatario i rifiuti in vetro conferiti e la relativa delega all'incasso dei corrispettivi da parte di COREVE di cui all'Allegato Tecnico Anci-Coreve.

I Comuni di Monza e di Barlassina intendono altresì contenere i costi, i tempi di percorrenza e gli impatti ambientali derivanti sia dalla movimentazione e conferimento dei rifiuti sia dalla partecipazione del personale dell'Ente ad eventuali verifiche in contraddittorio.

In ragione dell'inerenza del servizio al rispettivo territorio il presente appalto dà luogo alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun comune.

#### **ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'appalto ha per oggetto la cessione da parte del Comune di Monza e del Comune di Barlassina dei rifiuti di imballaggio di vetro provenienti dalla raccolta differenziata dei Comuni di Monza e di Barlassina - Codice CER 15.01.07 conferito tal quale, come direttamente proveniente dalla raccolta domiciliare e presso la piattaforma ecologica, sulla base di un quantitativo presunto, non vincolante, di circa 5.500/ton./anno.

Si precisa che la raccolta del materiale in oggetto è effettuata:

- a) con il metodo porta a porta (CER 15.01.07);
- b) piattaforma ecologica comunale (CER 15.01.07).

Sono oggetto del conferimento esclusivamente i rifiuti di imballaggi in vetro o i materiali costituiti all'origine da rifiuti di imballaggi in vetro. I rifiuti vetrosi costituiti da frazioni merceologiche simili ma diverse da quelle di imballaggio di cui innanzi sono esclusi dal presente capitolato. Non costituiscono frazione estranea i ritagli di lastre in vetro, purchè non accoppiati e satinati.

Il trasporto dei rifiuti all'impianto di destinazione è a carico di ciascun Comune entro i limiti chilometrici definiti all'art. 4.5.

Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e non potrà essere sospeso o abbandonato salvo che per dimostrata "causa di forza maggiore". In caso di sciopero dovranno essere rispettate le norme contenute nella legge 15 giugno 1990, n. 146 e s.m.i.

### ART. 3. AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

3.1. Il quantitativo presunto, non vincolante (+/-20%), dei rifiuti conferibili (imballaggi in vetro CER 15 01 07) è stato calcolato sul consuntivo del 2015 e sulla base dell'andamento dei primi 5 mesi del 2016 ed è così suddiviso:

Comune di Monza: 5.000 t/anno, comprensivo della eventuale frazione estranea  
Comune di Barlassina: 250 t/anno, comprensivo della eventuale frazione estranea

Il presente servizio avrà la durata dalla data di avvio del servizio convenzionalmente stabilita nel 1 Gennaio 2017 fino al 31 marzo 2019. L'appalto in oggetto prevede, inoltre, l'opzione di estensione dell'affidamento agli stessi prezzi o migliorativi e agli stessi patti e condizioni dell'affidamento iniziale, della quale il Comune di Monza e il Comune di Barlassina potranno avvalersi anche separatamente e fino ad un massimo di mesi pari a 12 mesi, mediante richiesta scritta da trasmettere all'appaltatore entro la scadenza contrattuale.

E' prevista la cessione della delega per la sottoscrizione della convenzione con COREVE.

Il corrispettivo unitario a base di gara è di €. 22,00/ton. + IVA secondo art. 74 c. 7 e 8 DPR 633/72.

L'importo complessivo presunto è, tenuto conto anche dell'opzione massima di estensione, pari a €. 375.375,00 (IVA secondo art. 74 c. 7 e 8 D.P.R. 633/72), di cui:

- per il Comune di Monza presunti €. 357.500,00 (IVA secondo art. 74 c. 7 e 8 D.P.R. 633/72)
- per il Comune di Barlassina presunti €. 17.875,00 (IVA secondo art. 74 c. 7 e 8 D.P.R. 633/72).

Tale importo è stato determinato moltiplicando il corrispettivo unitario pari a € 22,00 tonn. per il numero delle tonnellate di rifiuto CER 15.01.07 in ingresso all'impianto.

3.2. Il servizio oggetto del presente affidamento verrà richiesto e reso in relazione alle quantità effettivamente conferite nel corso dell'affidamento e per le quali si renda necessario lo stesso servizio. Il corrispettivo del servizio al Comune verrà conteggiato in base ai quantitativi effettivamente ricevuti dalla ditta affidataria.

Tali quantitativi potrebbero subire delle variazioni rispetto a quanto indicato nel capitolato sia per via dell'andamento della produzione procapite dei rifiuti sia per via dell'aumento/diminuzione della popolazione di riferimento sia per aumento/diminuzione dei criteri di assimilazione quantitativi.

Non verrà riconosciuto alcun compenso o indennizzo nel caso di conferimento di quantità superiori o inferiori alle stime.

3.3. La ditta affidataria è obbligata a ricevere un maggiore ovvero minor quantitativo di quello indicato mantenendo invariate le condizioni dell'affidamento (nel limite del 20%).

3.4. I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l'impianto di destinazione, purchè determinati con doppia pesata (pieno carico e tara). Inoltre è facoltà dell'Ente effettuare verifiche periodiche con l'utilizzo di pesa regolarmente certificate. In tal caso non saranno riconosciute tolleranze superiori a 40 kg. fra la pesa e la pesa dell'impianto. È fatto obbligo di fornire l'omologazione della pesa dell'impianto di conferimento e le relative risultanze dei controlli periodici.

3.5. Il servizio potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, qualora alla scadenza, per qualsiasi motivo, non sia stata conclusa in tempo utile la nuova procedura di gara.

### ART. 4. CONFERIMENTO DEL RIFIUTO

4.1. I Comuni conferenti provvederanno a propria cura e spese al trasporto del rifiuti oggetto dell'affidamento presso il luogo di consegna, individuato nell'impianto di recupero, indicato in offerta dall'aggiudicatario. Detto luogo non potrà essere mutato senza il previo consenso dell'Amministrazione dietro motivata richiesta dell'affidatario.

4.2. L'impianto di destinazione dovrà essere in possesso dell'autorizzazione regionale/provinciale prevista dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e dovrà avere le caratteristiche del deposito temporaneo individuate nell'Accordi ANCI-CoreVe-Allegato Tecnico imballaggi in vetro Allegato 2. La piattaforma dovrà essere autorizzata in R13 ed autorizzata per ricevere l'intero quantitativo di materiale (incluso il 20% di eventuale incremento).

Ugefo

Alla luce del "Vademecum per le stazioni appaltanti" volto all' "Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici", predisposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 18/09/2013, stante la ratio riconosciuta all'istituto dell'ATI, da individuarsi nell'ampliamento del novero dei concorrenti, in caso di partecipazione nel medesimo raggruppamento di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di ammissione al presente appalto, ovvero laddove l'impresa appaltatrice affidi in subappalto ad impresa che pur in possesso dei citati requisiti non ha partecipato alla gara, la Stazione appaltante procederà ad effettuare la relativa segnalazione alla citata Autorità affinché verifichi l'insussistenza di pratiche e/o intese volte a restringere, alterare o distorcere la concorrenza ed il mercato.

Non è ammesso lo smaltimento in discarica della frazione estranea. Qualora l'impianto di conferimento sia finalizzato al trattamento preliminare del rifiuto urbano indifferenziato potranno essere ammessi in discarica solo le frazioni omogenee non riciclabili e non valorizzabili da un punto di vista energetico. La frazione umida non stabilizzata non potrà essere conferita in discarica. Qualora, in via residuale, si dovesse avviare a discarica una frazione del rifiuto derivante dal trattamento dovrà essere documentato che il PCI e l'Indice di Respirazione siano inferiori ai limiti previsti dalla legge.

4.3. Il conferimento avverrà in appositi mezzi idonei a tale trasporto. La piattaforma dovrà essere dotata di adeguati spazi di manovra per eventuali mezzi anche di grosse dimensioni (es. autoarticolati di 50 mc) ed i tempi di ingresso, conferimento e doppia pesatura non dovranno superare i 30' (trenti minuti) in ogni condizione di esercizio, calcolati dalla consegna della documentazione alla riconsegna del documento con pesata e tara. Per soste prolungate dei mezzi di raccolta oltre i 30 minuti saranno addebitati alla Ditta incaricata, a titolo di compensazione, €. 25,00 (€. Venticinque) per ogni quarto d'ora intero di attesa. Il tempo dinanzi indicato potrà essere superato solo nel caso in cui debbano essere eseguite le analisi merceologiche o a fronte di richieste particolari dei Comuni ad es. per verifiche in contraddittorio del materiale conferito; riprese fotografiche o altri interventi di comunicazione; verifica di dettaglio delle modalità di servizio della piattaforma, etc...).

4.4. Ogni conferimento al momento dell'accesso dovrà essere registrato tramite doppia pesatura (lorde e tara dopo lo scarico) così da determinare il peso netto.

Il rifiuto potrà essere conferito dal lunedì al sabato e dovranno essere garantite le seguenti fasce orarie: dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 17 e il sabato dalle 6.30 alle 14.00 presso l'impianto individuato. Ciascun Comune di riserva la facoltà di richiedere l'ampliamento di tali orari in caso di specifiche necessità operative, anche in giornate festive, in orario notturno e in orario festivo notturno. A tale richiesta, formulata per iscritto almeno 24 ore prima del conferimento, l'aggiudicatario non potrà apporre alcuna giustificazione che ostacoli il regolare svolgimento dei servizi programmati dal Comune richiedente.

4.5. Nel caso in cui la piattaforma sia ubicata oltre i 40 km da Monza sarà onere dell'aggiudicatario riconoscere al Comune di Monza un rimborso spese pari a € 0,60714/(t\*km) oltre IVA per ogni chilometro eccedente il quarantesimo sul tragitto di andata e per ogni chilometro eccedente il quarantesimo sul tragitto di ritorno in relazione alla quantità (in tonnellate) di materiale conferito arrotondato al primo decimale. La misurazione del tragitto sarà fatta dal Comune di Monza secondo il percorso più breve scelto per giungere dalla sede comunale di Piazza Trento e Trieste alla piattaforma (sarà adottato l'algoritmo del software gratuito "Google Maps" valutando la lunghezza del tragitto per andare all'indirizzo dell'ingresso della piattaforma).

Nel caso in cui l'impianto sia ubicato oltre i 100 km da Barlassina sarà onere dell'aggiudicatario riconoscere al Comune di Barlassina un rimborso spese pari a € 0,60714/tonn / (t\*km) oltre IVA per ogni chilometro eccedente il centesimo sul tragitto di andata e per ogni chilometro eccedente il centesimo sul tragitto di ritorno in relazione alla quantità (in tonnellate) di materiale conferito arrotondato al primo decimale. La misurazione del tragitto sarà fatta dal Comune di Barlassina secondo il percorso più breve scelto per giungere dalla sede comunale di Piazza Cavour all'impianto (sarà adottato l'algoritmo del software gratuito "Google Maps" valutando la lunghezza del tragitto per andare all'indirizzo dell'ingresso dell'impianto).

Tale rimborso si necessita a copertura delle spese aggiuntive che i Comuni di Monza e di Barlassina dovranno riconoscere agli appaltatori del servizio di raccolta e trasporto per il conferimento all'impianto individuato con la presente procedura.

Scopo

## ART. 5. CRITERIO DI AFFIDAMENTO

Trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate la gara si svolgerà con il criterio del minor prezzo per tonnellata ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 mediante rialzo sul prezzo posto a base d'appalto. Non sono ammesse offerte in diminuzione. In caso di parità verrà richiesta offerta migliorativa. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. L'importo a base di gara è fissato in Euro 22,00/ton. (IVA esclusa) di vetro conferito tal quale, come direttamente proveniente dalla raccolta domiciliare e dalla raccolta presso la piattaforma ecologica. Il corrispettivo pertanto comprende i costi per ogni tipo di attività effettuata dall'aggiudicatario quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la selezione, lo stoccaggio, il trattamento finalizzato alla valorizzazione del rifiuto nonché lo smaltimento della frazione estranea contenuta. I Comuni si impegnano a delegare il vincitore della gara all'incasso dei corrispettivi Coreve.

## Art. 6. CORRISPETTIVO

6.1. Il corrispettivo dell'appalto a favore dei Comuni di Monza e Barlassina per la cessione del materiale vetro, è stabilito nell'importo pari a quello indicato in offerta dalla ditta appaltatrice, espressa in Euro/tonnellata. Detta offerta si intende al netto di IVA. Il vetro - CER 150107 - è conferito tal quale, come direttamente proveniente dalla raccolta domiciliare e dalla piattaforma ecologica. Il corrispettivo pertanto comprende i costi per ogni tipo di attività effettuata dall'aggiudicatario quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la selezione, lo stoccaggio, il trattamento finalizzato alla valorizzazione del rifiuto nonché lo smaltimento della frazione estranea contenuta. I Comuni si impegnano a delegare il vincitore della gara all'incasso dei corrispettivi Coreve.

6.2. L'importo determinato sarà incrementato dell'eventuale importo per il rimborso spese dovuto dall'acquirente rispettivamente ai Comuni per la maggiore distanza della piattaforma di conferimento come disciplinato all'art. 4.5.

6.3. Il prezzo rimarrà fisso ed invariabile per i primi 12 (dodici) mesi dell'appalto.

A decorrere dal 13mo mese successivo all'avvio del servizio l'adeguamento del prezzo potrà essere concesso, su richiesta dell'Appaltatore, a seguito di un'istruttoria condotta dal dirigente competente sulla base di costi standardizzati da parte dell'Osservatorio dei Contratti e/o sulla base dei prezzi di mercato salvo diversamente disposto dalla normativa nazionale.

## ART. 7. PAGAMENTI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

7.1. L'aggiudicatario farà pervenire ogni mese a ciascuna Amministrazione comunale, ai fini dell'emissione della relativa fattura, un prospetto riepilogativo riportante le seguenti indicazioni: ragione sociale, partita IVA, indirizzo legale, indirizzo al quale si vuole ricevere la fattura (se diverso dall'indirizzo della sede legale), n. del formulario, data di conferimento, kg. a destino, quantitativo totale del periodo di riferimento fatturato, aliquota.

7.2. Contestualmente alla fatturazione dovrà essere trasmesso a ciascun Comune una rendicontazione mensile dei quantitativi indicando numero o identificativo dell'ideone documento di trasporto, data di conferimento, Kg. a destino, quantitativo totale del mese unitamente alla quantificazione dei materiali recuperati e valorizzati, nonché al certificato di avvenuto smaltimento per la quota di materiali non recuperati

7.3. Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione della stessa.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I. , aumentato di sette punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, nr. 231.

Nel caso in cui il ritardo nel pagamento si protragga per oltre 15 (quindi) giorni, i Comuni di Monza e Barlassina potranno sospendere, per tutto il tempo in cui permane l'inadempimento, il conferimento all'Acquirente e conferire il materiale a soggetto terzo addebitando all'Acquirente ogni maggiore onere sostenuto ovvero ogni minor introito realizzato dai Comuni di Monza e Barlassina. Nel caso in cui il ritardo superi i 45 (quarantacinque) giorni, i Comuni di Monza e Barlassina potranno procedere alla risoluzione del contratto, escutere la cauzione prestata dall'Acquirente per il suo intero importo ed agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno

Ugo

dalla stessa subito.

7.4. Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 83/2012 i dati relativi all'appalto saranno pubblicati sul sito internet del Comune.

In caso di inadempienza contributiva o retributiva si applica l'art. 30 commi 5 e 6 del d.lgs. 50/2016.

#### **ART. 8. INIZIO DEL SERVIZIO E DEPOSITO CAUZIONALE**

A titolo di garanzia definitiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D.lgs. 50/2016 è prevista l'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula dei rispettivi contratti con il Comune di Monza e con il Comune di Barlassina.

In caso di inizio anticipato del servizio, la cauzione definitiva dovrà essere presentata al Responsabile Unico del Procedimento prima dell'inizio del servizio.

#### **ART. 9. NATURA DEL SERVIZIO - ESECUZIONE D'UFFICIO**

9.1. Il servizio in oggetto non potrà essere sospeso o abbandonato. L'affidatario è obbligato a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale alla ricezione dei rifiuti, non funzionamento dell'impianto a causa di manutenzioni, guasti, ect.. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, gli Enti comunali potranno sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi alla ditta affidataria, salvo il risarcimento del maggior danno.

9.2. Nel caso di sospensioni dell'attività che dovessero protrarsi per più di 2 (due) giorni naturali e consecutivi, l'impresa appaltatrice, pena risoluzione del contratto, potrà richiedere a ciascun Comune la modifica dell'impianto di conferimento rispetto a quello indicato in sede di gara. L'impianto sostitutivo dovrà rispondere alle medesime caratteristiche e requisiti definiti in sede di gara e necessari per la partecipazione e potrà:

- essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa dovrà farne richiesta al Comune indicando il periodo di utilizzo e allegando copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto alternativo;

- non essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa dovrà farne richiesta al Comune indicando il periodo di utilizzo non superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, allegando, oltre alla copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto alternativo stesso, anche una convenzione debitamente sottoscritta tra l'impresa appaltatrice ed il proprietario/gestore dell'impianto alternativo dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'impresa appaltatrice di avvalersi di tale impianto.

La sostituzione dell'impianto deve sempre essere autorizzata da ciascun Comune e non deve comportare oneri aggiuntivi né modifiche del soggetto che emetterà le fatture relative ai servizi resi. Qualora l'impianto sostitutivo fosse ubicato ad una distanza superiore ai 40 km dal Comune di Monza o superiore ai 100 km dal Comune di Barlassina, verranno addebitati all'Appaltatore i maggiori oneri di trasporto pari a 0,60714 Euro /ton \* km. oltre IVA, calcolati sia per il tragitto di andata che per il tragitto di ritorno.

9.3. Con l'eccezione di quanto indicato nel precedente comma, qualsiasi sospensione o cessazione delle prestazioni che non sia stata preventivamente concordata ed accettata dal Comune, comporta a carico dell'impresa appaltatrice il risarcimento del danno arrecato nonché l'applicazione delle penali.

9.4. Qualora la sospensione del servizio da svolgersi presso impianti di proprietà/gestiti della/dalla impresa appaltatrice si protrasse per oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, qualunque ne sia la causa, è facoltà del Comune risolvere il contratto, senza che l'impresa appaltatrice possa opporre eccezioni o rivendicare diritti di sorta, né a titolo di risarcimento danni.

9.5. In ogni caso, verificandosi deficienza od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'affidatario, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, l'Amministrazione avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'affidatario, i servizi necessari per il regolare andamento del servizio, oltre ad applicare le previste penalità.

Stefano



9.6. L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione ai Comuni della sospensione o della revoca delle autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, ovvero di qualsivoglia modifica di uno dei requisiti di partecipazione richiesti. Verificandosi tale evenienza o in caso di mancato rinnovo di autorizzazioni scadenti in corso del servizio, i Comuni avranno la facoltà di risoluzione immediata del contratto, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

#### ART. 10. GESTIONE DEL SERVIZIO

10.1. Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa affidataria con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante organizzazione a proprio rischio ed a proprie spese.

10.2. L'affidatario si impegna ad osservare e ad applicare integralmente al proprio personale tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

10.3. Ciascun Comune prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

10.4. L'appaltatore dovrà comunicare le informazioni, i dati e i valori utili alla stesura del Piano Economico Finanziario dei Comuni (per esempio, l'incidenza del costo del proprio personale sul corrispettivo aggiudicato) e dichiarazione trimestrale che attesti, rispetto alle quantità conferite in ingresso al proprio impianto da entrambi i Comuni, le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero.

#### ART. 11. DANNI A TERZI - ASSICURAZIONI

11.1. Compete all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune di Monza e il Comune di Barlassina e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

11.2. Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa RCT - RCO a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone, animali e cose.

11.3. L'Appaltatore dovrà fornire al Comune di Monza e al Comune di Barlassina copia della polizza assicurativa stipulata del rischio di responsabilità civile.

11.4. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Monza e del Comune di Barlassina per tutta la durata dell'affidamento.

#### ART. 12. COOPERAZIONE

Il personale dipendente dell'impresa affidataria provvederà a segnalare al Comune di Monza e al Comune di Barlassina quelle circostanze e fatti che, rilevate dall'espletamento del proprio compito, possano impedire o pregiudicare il regolare adempimento del servizio.

L'aggiudicatario fino alla durata del contratto dovrà consentire l'accesso all'impianto per verificare l'esecuzione del contratto o per eventuali prese visioni per procedure di gara dei Comuni di Monza e di Barlassina o per ulteriori finalità istituzionali.

#### ART. 13. PENALITÀ

13.1. In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di Monza e/o del Comune di Barlassina di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'affidatario, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine

pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune di Monza e/o dal Comune di Barlassina, è tenuto al pagamento di una penalità dell'importo variabile a discrezione del Responsabile del Procedimento da € 150,00 a € 3.000,00 a seconda della tipologia del servizio e del ritardo nel mancato e/o tardivo adempimento. Per inadempienza degli obblighi assunti con i contratti con i Comuni ai quali il presente capitolato è riferito, la Ditta appaltatrice sarà passibile di una penale di € 25,00 per ogni tonnellata di rifiuto non conferito, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'eventuale diverso tipo di conferimento e/o trattamento e/o recupero con le eventuali spese di trasporto.

13.2. Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

13.3. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa affidataria avrà la facoltà di presentare controdeduzione entro 5 giorni dalla notifica della contestazione.

13.4. L'ammontare della penalità sarà aggiunto alla somma della fattura successiva in scadenza. E' in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

Le penalità e i rimborsi di cui sopra si applicano anche qualora il rifiuto non possa essere conferito all'impianto dell'appaltatore per motivi collegati alla carenza di autorizzazione al funzionamento. Il ritardo da parte della Ditta Appaltatrice nell'accettazione del carico superiore a 6 h verrà inteso come interruzione del servizio e costituisce presupposto per dirottare il carico di rifiuti ad altro impianto e per l'applicazione da parte dei Comuni di una penale pari a € 25,00 per ogni tonnellata, oltre, nel caso si renda necessario che il Comune debba individuare un altro impianto di terzi in via d'urgenza, all'utilizzo di quota parte della fidejussione per sostenere i costi di trasporto ed eventuali costi aggiuntivi di smaltimento/recupero del carico o dei carichi. Il ripetersi per più di 3 (tre) volte nel corso del periodo d'appalto di interruzioni del servizio da parte dell'appaltatore nell'accettazione del carico di rifiuti, superiori a 6 h, costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della fidejussione.

L'interruzione del servizio per un periodo superiore a 5 (cinque) gg., non dovuto a fermo impianto ex art.8 del presente capitolato, costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della fidejussione.

#### ART. 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatta salva l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo "Infrazioni e penalità", ciascun Comune potrà dichiarare la risoluzione o il recesso dei contratti nei casi disciplinati dagli artt. 108 e 109 del d.lgs. 50/2016 oltre che nei seguenti casi:

- a) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- b) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del singolo Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi da parte del singolo Comune sentito il parere del Sindaco, del Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- c) quando l'ammontare complessivo annuo delle penalità applicate alla Ditta superi il limite del 10 % dell'importo contrattuale annuo;
- d) per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile;
- e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- f) per modifica sostanziale da parte del CONAI, o di Coreve, dei contenuti economici e disciplinari dell'Accordo ANCI-CONAI e relativi Allegati tecnici, della disciplina e della durata dei contratti di piattaforma e di selezione e per modifiche sopravvenute del quadro normativo di riferimento e di fatto esistente alla data della stipula del presente contratto, ovvero di provvedimenti vincolanti con efficacia cogente, non imputabili alle parti, sopravvenuti successivamente alla stipula del contratto, adottati nei confronti dell'una o dell'altra parte che non consentano più la prosecuzione del rapporto nei termini pattuiti. In ogni caso resta fermo l'impegno delle parti di negoziare in buona fede gli eventuali emendamenti al testo del presente Capitolato.

Uguerra



- g) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Comune;
- h) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- i) mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- j) mancata osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori dell'appaltatore del codice di comportamento adottato dal Comune di Monza con Deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 16/07/2015 e del Codice di Comportamento del Comune di Barlassina qualora approvato;

E' prevista inoltre la revoca e la rescissione del contratto nei casi descritti all'art. 13.4.

Il Comune, inoltre, potrà recedere unilateralmente dal contratto, per motivi di opportunità, anche se sono iniziate le relative prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'appaltatore avrà il diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento della comunicazione di recesso, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, ciascun Comune avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito alla Ditta Incaricata delle spese e delle eventuali penalità.

Nel caso di risoluzione del contratto per colpa della ditta Incaricata, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.

Contro la decisione di risoluzione adottata da ciascun Comune è data facoltà alla Ditta Incaricata di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente.

Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la Ditta Incaricata dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, ciascun Comune potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei servizi ad altra Ditta, fino alla scadenza naturale dell'appalto.

#### **ART. 15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

E' prevista la risoluzione del contratto in corso nel caso in cui i parametri delle convenzioni Consip S.p.A. (art. 26, c. 1. Della L.n. 488/1999) successivamente intervenute, risultino migliorativi rispetto a quelli contenuti nell'affidamento originario e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche (art. 1 D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012).

#### **ART. 16. CESSIONE E SUBAPPALTO**

Il subappalto del servizio è consentito nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Al di fuori di tali limiti, è fatto divieto all'affidatario di cedere, in tutto o in parte, il servizio assunto sotto pena di risoluzione del contratto e refusione dei danni.

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'appaltatore, fatto salvo i casi previsti dall'art. 106 c.1 lett. d) punto 2 del d.lgs. 50/2016.

#### **ART. 17. RISERVATEZZA**

Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere segrete e confidenziali le informazioni riguardanti l'altra parte di cui vengano comunque a conoscenza nel corso del rapporto, e si impegnano ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto e dell'adempimento di obblighi di legge, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

#### **ART. 18. NORMATIVA APPLICABILE**

18.1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, saranno applicabili le disposizioni di

Stefano



legge disciplinanti la materia, con particolare riguardo al D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e per la propria competenza, alla Legge Regionale n. 26/2003 e relative modifiche ed integrazioni e al D. Lgs. n. 50/2016.

**18.2.** L'affidatario avrà inoltre l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che potrebbero venire emanate durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e comunque correlate al servizio oggetto dell'affidamento.

**18.3.** Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dell'art. 26, c. 3-bis del D.lgs. 81/08 il presente appalto di servizio è escluso dall'obbligo di elaborazione del DUVRI poiché non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante bensì le prestazioni di cui al presente capitolato vengono svolte presso piattaforma di ricezione dell'aggiudicataria.

#### **ART. 19. CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del servizio, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di un accordo bonario, sono devolute al Foro competente di Monza ed è esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 20. SPESE**

Sono a carico dell'affidatario le spese per tasse relative alla stipulazione e registrazione del contratto oltre al rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di pubblicazione.

#### **ART. 21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Valentina Guelpa, Responsabile del Servizio Ecologia.

Monza, Settembre 2016

La Responsabile del Procedimento

Valentina Guelpa



Il Dirigente del Settore

Carlo Maria Nizzola



